

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Belforte del Chienti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza é limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel Regolamento del servizio di nettezza urbana). Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi attualmente serviti nonché gli altri ai quali é esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle altre zone ove non é effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa é dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal succ. art. 3, comma 3[^], rispettose del limite massimo del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2[^] del decreto 507.

Art. 3 - Presupposto della tassa (modif. delib. CC. N. 2/96)

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, ove il servizio é istituito o attivato o comunque in via continuativa ai sensi del precedente Art. 2, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa é dovuta per intero anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nella zona di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non é effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere, con decorrenza 1.1.1995, la tassa in misura ridotta della percentuale seguente sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal piú vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (59.2 e 3):

- | | |
|--|----------------|
| a) distanza dal contenitore
tariffa piena | fino a 300 mt. |
| b) distanza dal contenitore
riduzione del 70% | oltre 301 mt. |

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 15 e 17 é consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

Art. 4 - Esclusioni (modif. delib. CC. N. 2/96)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate non predisposte all'uso nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

- i locali e le aree che per la loro destinazione non sono soggetti a calpestio umano;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5[^], del decreto 507;

- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

- le soffitte la cui altezza da terra nel punto più alto non supera i 180 cm.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Parti comuni dell'edificio (modif. delib. CC. N. 2/96)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione.

2. Abrogato

Art. 7 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente é tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso con eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.) per le quali saranno applicate riduzioni di superficie per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge, esclusi le stalle, i fienili, le serre a terra ed i locali per il ricovero degli attrezzi agricoli;

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali di qualsiasi specie ed all'esercizio di arti e professioni, uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, studi fotografici, agenzie d'affari;

c - tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, stabili o posteggi nei mercati coperti, le superfici occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico, nonché quelle destinate a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbiere, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, ubicati in locali coperti;

d - tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;

e - tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, caffè , di pasticceria, di sala da té , di latterie, gelaterie e simili;

f - tutti i vani principali adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici (teatri, cinematografi, circoli di ritrovo) sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività ;

g - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.), dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

h - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste al pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare, da

organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

i - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

l - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

1. Si considerano tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30% con decorrenza 1.1.1995.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività .

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa é dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree di diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque, non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 13 - Computo delle superfici (modif. delib. CC. N. 2/96)

1. La superficie tassabile é misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, diverse dalle civili abitazioni, sono computate al 50% con decorrenza 1.1.1997.**
- 3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate per intero per l'anno 1986 e per il 50% dal 1° gennaio 1997.**
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 14 - Obbligazione tributaria

1. La tassa é corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale viene presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - Riduzioni

1. A partire dal 1 gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune : riduzione del 30%;

c) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da utenti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;

d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore: riduzione del 30%.

2. La superficie delle soffitte e delle cantine é soggetta alla riduzione dell'80% con decorrenza 01.01.1995.

3. La superficie delle rimesse ed autorimesse é soggetta a riduzione del 50% con decorrenza 01.01.1995.

Art. 16 - Esenzioni (modif. delib. CC. N. 2/96)

1. Sono esenti dal tributo:

a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

b) locali condotti da istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori al 50% della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;

c) associazione senza scopo di lucro che svolgano attività di volontariato socialmente utili con fini prevalenti di pubblica assistenza;

d) le istituzioni scolastiche per le quali il Comune contribuisce alle spese di funzionamento in via ordinaria e/o straordinaria.

e) le aree scoperte adibite a verde.

Art. 17 - Riduzioni individuali

1. La tassa é ridotta del 20% quando l'utente abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con

effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero.

2. La riduzione é concessa con delibera della Giunta Comunale su semplice domanda dell'utente.

Art. 18 - Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 é individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 19 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio.

1. Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove é collocato l'immobile o di esercizio dell'attività dell'utente, all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2 comma 1, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune , sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 20 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio.

1. L'interruzione del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone, all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno o di pericolo.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni di cui al precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 21 - Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa é determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2[^] e 4[^] e 67, comma 3[^], del decreto 507 e, per il 1994, dall'art. 79, comma 5[^] dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i Comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2[^] lett. b del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504; 100%: per gli enti che hanno dichiarato il dissesto sino a

cinque anni successivi all' anno di adozione della delibera di dissesto se anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore.)

Art. 22 - Tariffazione per il 1995.

1. La tassa é individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

2. Ai fini della applicazione della tassa, i locali e gli spazi sono classificati secondo le seguenti categorie, articolate secondo un ordine crescente di attitudine alla produzione di rifiuti:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici esposte, nonché aree ricreativo - turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e), e f), circoli sportivi e ricreativi;

e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Art. 23 - Tariffazione dall'1.1.1996 (modif. delib. CC. N. 2/96)

1. La tassa é commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

1 Bis. Il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é individuato sottraendo dal costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni - determinato ai sensi dell'Art. 61, 1[^] comma, del decreto legislativo 507/1993, e dall'Art. 3, 39[^] comma, della Legge 549/1995 - una quota del 5% quale costo dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiaggee sulle rive dei fiumi.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale entro il 31 ottobre determina con efficacia per l'anno successivo:

a) le modifiche alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 24 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe.

1. La Giunta Comunale delibera, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le tariffe per l'anno successivo, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento.

2. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui ai precedenti articoli 22 e 23, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 25 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa é dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 26 - Tassa giornaliera di smaltimento (modif. delib. CC. N. 2/96)

**1. E' istituita, a partire dall'1.1.1996, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche ricorrente.**

2. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio é tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. La misura tariffaria giornaliera é pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 23 é applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

5. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 27,

comma 6[^].

Art. 27 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del Decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dall'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 26, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di c/c postale, di cui all'art. 5, comma 5[^], del D. Lgs 507/1993, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 28 - Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 27, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 17.

Art. 29 - Norma transitoria per le prime denunce

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 26, 27 e 28 ivi comprese le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2[^] comma e 7, 2[^] comma sono presentati entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1995.

Art. 30 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di

accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce é in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993, di:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;

c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice Civile.

Art. 31 - Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non é superiore a lire 500, per eccesso se é superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo é riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento é differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 32 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, é disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4[^], del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla

notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto del Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 33 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3^o comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 34 - Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 545 ed D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, o il diniego di rimborso deve essere presentato alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate delle Marche, Sezione staccata di Macerata.

Art. 35 - Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D. Lgs. 507.

3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire il seguente registro:

a) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D. Lgs. 507.

4. Il registro, che può essere costituito anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e

compilato anche mediante procedure elettroniche, deve essere numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posto in uso.

Art. 36 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 37 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.